

N. 03721/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 08698/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8698 del 2014, proposto da:

Stefania Pianese, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sasso, con domicilio eletto presso Gianmarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; CINECA - Consorzio Interuniversitario;

*nei confronti di*

Filippo Varletta, Antonietta Picone;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della graduatoria nominale unica del concorso per l'ammissione al

corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Seconda Università degli Studi di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013 (e, ora, anche TAR Lazio, sez. III, n. 7752/2014);

- che, in ragione di quanto sopra, trattandosi di fattispecie del tutto analoga, può richiamarsi integralmente quanto disposto, tra le tante, dall'ordinanza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 3332/2014 in relazione all'ammissione con riserva e alle modalità di integrazione del contraddittorio;

- che le pubblicazioni di cui alla predetta ordinanza n. 3332/2014 ai fini dell'integrazione del contraddittorio dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20

(venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso gli Atenei in ricorso specificati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 giugno 2015 presso la sez. III bis del TAR Lazio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore



**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)